

CLXIV TORNATA

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 1927 - Anno VI

Presidenza del Presidente **TITTONI**
e poi del Vice Presidente **MARIOTTI**

INDICE

Congedi Pag. 9339

Disegni di legge (Approvazione di):

- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi » 9345
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:
- 1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;
- 2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretazione ed alla applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;
- 3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate » 9346
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre Protocolli relativi e al Protocollo finale » 9346
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 feb-

braio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour » 9347

« Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente la importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhiotti, tetterelle e simili » 9347

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso » 9347

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia » 9348

« Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili » 9348

« Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico » 9348

« Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la conversione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma » 9349

« Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad Aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia » . 9349

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie » 9349

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, concernente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili »	9350
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà »	9350
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno »	9350
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati »	9351
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile »	9351
« Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto orientale di Napoli »	9351
« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli »	9352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna »	9352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato »	9352
« Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica »	9352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile »	9353
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce »	9353
Oratori:	
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	9354
MARCELLO, <i>relatore</i>	9354, 9355
(Trasmissione di)	9338
Interrogazioni (Svolgimento di):	
« Sull'ingresso alle gallerie scavi e monumenti »	9339

Oratori:

RAJNA	9341
FEDELE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	9339

Relazioni (Presentazione di) 9344

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 9344, 9355

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni, ed il sottosegretario di Stato per la guerra.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Disegni di legge comunicati alla Presidenza del Senato dal Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza della Camera dei deputati ha trasmesso a questa Presidenza, in data odierna alcuni disegni di legge.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di leggerne l'elenco.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, circa condono spese forniture carbone in Fiume (1599).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, sull'Accordo del debito polacco (1601).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1603, sulle pensioni agli ex militari dell'esercito austro-ungarico (1633).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, circa ammissione di nuove merci a beneficio dell'importazione temporanea (1534).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, sugli olii di pesce (1585).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea (1586).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione ed esportazione temporanea (1635).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, sul trattamento di quiescenza ai tubercolotici di guerra postelegrafonici (1580).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, sugli inchiostri a stampa (1584).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, sulla Convenzione Società italiana degli autori (1630).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, circa agevolazioni tributarie (1592).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1322, sul porto di Venezia (1609).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi (1485).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1033, sulla corrispondenza commerciale (1567).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sui sottufficiali del Regio esercito (1569).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, circa cessioni residuati di guerra alla Società agricola italo-somala (1579).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1249, circa ricupero olii leggeri (1018).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, riguardante il Trattato col Guatemala (1626).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Bonzani di giorni 10; Chersich di giorni 8; Grosoli di giorni 10. Se non si fanno opposizioni, questi congedi si intendono accordati.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione dei senatori: Mazzoni, Zappi, Berti, Chiappelli, Callaini, Pecori Giraldi, Rajna, Garbasso, Vitelli ai ministri della pubblica istruzione e delle finanze: « Per sapere se non ritengano opportuno, nell'interesse della coltura nazionale, rivedere il regime fiscale che attualmente regola l'ingresso alle gallerie, ai monumenti e agli scavi, disciplinandolo in modo da consentire al maggior numero degli italiani la possibilità di accedere a questi luoghi sacri alla nostra storia e alla nostra civiltà ».

Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Le critiche che da più parti si sono levate contro il provvedimento preso col pieno consenso del ministro delle finanze, col quale si elevano in una misura non eccessiva le tasse di ingresso alle gallerie e ai musei, muovono, se non m'inganno, da una inesatta conoscenza, o per lo meno da una considerazione incompiuta dello stato effettivo delle cose.

Se queste critiche fossero un indizio di un più diffuso desiderio nel popolo italiano di conoscere i grandi tesori che sono raccolti nei nostri musei e nelle nostre gallerie, io non potrei che rallegrarmene. Ma in realtà l'esperienza ci dimostra come ancora sia scarso il numero di coloro che cercano un conforto alle cure affannose della vita, visitando i tesori dei nostri musei e delle nostre gallerie. Un ordine intero di queste proteste si basa sul fatto asserito che il rincrudimento dei prezzi dei biglietti d'ingresso svia gli stranieri dal visitare il nostro paese, legittimo timore, non soltanto da parte dei moltissimi interessati all'industria del forestiero, ma anche da parte di coloro che vedono nell'affluenza degli stranieri in Italia una fonte di proventi notevoli.

Ma sarebbe facile il dimostrare come questi lamenti siano per lo meno esagerati.

Ma poichè gli onorevoli interroganti, tanto qui nel Senato, come nella Camera dei deputati — la stessa interrogazione è stata presentata anche nell'altro ramo del Parlamento — parlano soltanto degli italiani, io desidero rassicurarli pienamente su questo punto, e credo

che la dimostrazione che darò al Senato, sarà convincentissima.

Io mi domando quanti e quali siano gli italiani sui quali verrà a gravare l'aumento della tassa di ingresso, in quali circostanze e modi essi subiranno le conseguenze di questo aumento.

Nel nostro ordinamento sono stabilite le categorie di persone le quali hanno diritto all'ingresso gratuito nelle gallerie e nei musei.

È una lunga serie, una lunga enumerazione che sono costretto a fare; anzitutto i senatori e deputati, i membri in carica o cessati del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, gl'Ispettori onorari delle Belle Arti, i membri delle commissioni conservatrici delle antichità, i professori di Università e di Istituti superiori, insegnanti materie artistiche, i funzionari delle Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica, e quelli dell'Amministrazione provinciale delle Belle Arti; i direttori di biblioteche governative e i professori e bibliotecari dei Regi Istituti d'arte decorativa e degli Istituti e scuole artistiche industriali; i Presidenti e i Consiglieri dell'Istituto nazionale di archeologia e di storia dell'arte, gli alunni del Pensionato artistico nazionale, gli alunni di istituti nazionali di istruzione archeologica, storica ed artistica, gli alunni dell'Università e delle scuole ed istituti nazionali per le lettere, filosofia, ingegneria e architettura; i funzionari direttivi tecnici addetti agli istituti di arte dipendenti da provincie e comuni, i direttori dell'Officina Cartevalori di Torino, i direttori ed alunni impiegati dell'Ente nazionale turistico e del Touring Club, gli operai e gli artigiani addetti alle industrie affini alle arti plastiche e decorative.

Ma l'enumerazione non è finita, poichè a questa serie segue quella di coloro che con la tenue tassa di venti lire all'anno possono ottenere l'ingresso gratuito nelle Gallerie e nei Musei. Quando avranno sentita questa enumerazione, sarà il caso di domandarsi se ci sia in Italia chi non possa avere l'ingresso gratuito nelle gallerie e nei musei artistici: gli artisti, i professori di Università e di istituti di studi superiori non compresi nella enumerazione precedente, tutti gli insegnanti di scuole medie governative e pareggiate, i provveditori agli studi, i capi di istituti governativi di istruzione, gli ispettori di scuole medie e normali, gli stu-

diosi di archeologia e storia dell'arte e i cultori di critica artistica (e tutti gli italiani sono critici d'arte, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i direttori generali delle Amministrazioni centrali dello Stato, i prefetti del Regno, gli ingegneri del Genio Civile, coloro che per professione abituale attendono a scopi di opere d'arte, i dirigenti industrie affini alle arti plastiche e decorative. Ci si potrebbe fermar qui; ma la serie non è completa, poichè dello stesso diritto godono i sottufficiali, i caporali e i soldati dell'esercito di terra e di mare e dei corpi armati dello Stato in divisa; gli alunni delle scuole e degli istituti di educazione e di istruzione accompagnati dai loro insegnanti.

Questo è il regime del regolamento del 1922; ma dal 1922 ad oggi abbiamo fatto ancora molti passi; sono state istituite tessere-premio per i migliori alunni delle scuole medie governative; tali tessere temporanee consentiranno agli alunni che ne sono titolari, di visitare gratuitamente i musei e le gallerie, e queste tessere sono in numero illimitato.

È stato concesso l'ingresso gratuito a tutti gli ufficiali di terra e di mare e dei corpi armati dello Stato; è in corso un provvedimento che concede l'ingresso gratuito (se il ministro delle finanze consentirà) alle gallerie e ai musei a tutti i maestri elementari.

Vengono di volta in volta ammessi alla visita gratuita comitive composte, in molti casi, di centinaia e centinaia di persone, d'iscritti all'opera nazionale del dopolavoro.

Dopo questa enumerazione è proprio il caso di domandarsi se vi sia un italiano il quale non possa, se voglia, presentando una domanda in carta bollata, ottenere l'ingresso gratuito nelle gallerie e nei musei nazionali. Poichè, onorevoli senatori, bisogna uscire dal campo della letteratura e delle polemiche giornalistiche ed attenersi alla realtà. È bene che il Senato sappia che nel corrente anno finanziario, cioè dal 1° luglio 1927 a tutto oggi, sono stati rilasciati dal Ministero dell'istruzione pubblica, circa 11 mila tessere di ingresso, e siamo ai primi mesi dell'anno finanziario; e la differenza tra il numero degli aventi diritto e il numero di coloro che in Italia di tale diritto usufruiscono, dimostra che l'ordinamento attuale o è ignorato o, ciò che è più probabile,

la maggior parte di quei che possono godere gratuitamente delle nostre raccolte d'arte, non si cura di tale beneficio, il che non depone sulla verità della tesi che dipinge gli italiani turbati nel loro sentimento artistico dagli alti prezzi di ingresso ai musei e alle gallerie.

Ma si può obiettare che di fronte alle parecchie diecine di migliaia di persone che possono godere di questo diritto, ci sono poi le molte centinaia di migliaia che non ne godono; per costoro c'è la domenica che evidentemente è il solo giorno del quale possano disporre: la domenica l'ingresso nelle gallerie e nei musei è gratuito. Fortunatamente posso constatare con vivo compiacimento che le folle domenicali nelle gallerie e nei musei, talvolta non senza preoccupazione di chi presiede alle collezioni d'arte, diventano sempre più numerose. Allora io debbo dire sinceramente al Senato che queste critiche a me paiono del tutto ingiustificate.

D'altra parte il ministro delle finanze ha consentito che il provento del maggior gettito delle tasse d'ingresso alle gallerie ed ai musei non sia riversato all'erario dello Stato; ma sia adoperato unicamente per i bisogni dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. Ed io non posso assolutamente rinunciare a tale provento, dati i bisogni veramente immensi dei nostri monumenti e delle nostre raccolte di arte. Io sono sottoposto ad uno stillicidio continuo di lamentele per monumenti che cadono e che dovrebbero essere restaurati, per scavi che non si eseguono. Si fa presto a dire, come è stato detto, che presso le altre nazioni l'ingresso ai musei è quasi interamente gratuito. Ma sul serio si può confrontare l'Italia con le altre nazioni su questo terreno? Noi abbiamo una ricchezza che assolutamente non è comparabile con quella di altri paesi; ma naturalmente anche i nostri bisogni non sono assolutamente comparabili con i bisogni delle altre nazioni. E possiamo anche dirlo con orgoglio di Italiani che la cura vigile e attenta che lo Stato italiano, pur con la scarsezza dei mezzi finanziari di cui dispone, dà ai monumenti ed alle raccolte d'arte, è certamente non inferiore a quella delle altre nazioni, ed in molti casi è, superiore.

Mi sembra adunque — giova ripeterlo — che queste critiche, almeno per ciò che riguarda

gli interessi artistici degli italiani, non siano fondate.

Per ciò che riguarda gli stranieri, vedremo ciò che diranno le statistiche. Ogni previsione è prematura. Noi siamo attenti osservatori; nulla è irrevocabile; e se ci accorgeremo che questo sistema possa danneggiare gli interessi del turismo italiano, d'accordo con il ministro delle finanze provvederemo. Ma, come stanno oggi le cose, le maggiori tasse sono un provvedimento degno di lode anziché di critica.

RAJNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

RAJNA. Una parte della risposta dell'onorevole ministro della pubblica istruzione mi ha molto soddisfatto, quella cioè che riguarda il ministro delle finanze; poichè uno degli scopi a cui si doveva soprattutto mirare, era quello di ottenere che i danari che si ottengono dalla frequentazione agli scavi, ai musei ed alle gallerie fossero destinati integralmente (integralmente, badiamo!) a scopi artistici ed archeologici.

Ciò pur troppo finora non è punto seguito. Era ben questa l'intenzione alle origini. Io sono così vecchio da ricordare quando il ministro Bonghi (che ebbi l'onore di conoscere molto da vicino) introdusse la tassa di una lira per l'ingresso a quegli Istituti; tassa che, quantunque minima, fece allora strillare, perchè si capisce bene come ogni tassa faccia strillar molti. Ma egli era mosso da ottime ragioni: in un periodo di finanza angusta quale era quello, mentre urgeva la necessità di provvedere a restauri, ad acquisti, a riscatti, ad impedire che uscissero dal Paese oggetti di grande valore, poco era lecito ricorrere al Tesoro dello Stato. A questi scopi unicamente, nel tempo del ministero Bonghi, quei frutti, qualunque siano stati (certo incomparabilmente inferiori a quelli di oggi) ebbero ad essere adoperati. Così invece non è seguito da un certo tempo in qua: il provento delle gallerie è stato devoluto per la maggior parte a fini affatto alieni da quelli ai quali doveva essere destinato. Dunque questo impegno che l'onorevole ministro dell'istruzione ha ottenuto dal ministro delle finanze, e di cui gli sono grato io e gli saranno grati quanti hanno firmato questa interrogazione e quanti altri sono dentro al Senato ed infiniti altri di fuori; questo

impegno, dico, è cosa della quale ci dobbiamo professare lieti e sodisfatti. Sicchè, per questo rispetto, non vi è altro che da mantenere quello che è stato promesso e dichiarato; e dichiarato sicuramente con fermo intendimento di mantenere quello che è stato detto.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. È stato già mantenuto.

RAJNA. Per questa parte dunque siamo pienamente tranquilli. C'è l'altra invece che non mi appaga. Intanto comincio con l'osservare che a me quei privilegi di cui ha parlato, esaltandoli e proponendosi di accrescerli, l'onorevole ministro, sono molto sospetti. Fare una legge dalla quale si esima una così interminabile fila di coloro che dovrebbero normalmente rispettarla, mi pare indizio manifesto di un provvedimento vizioso. A me non sono mai piaciuti e non piacciono i troppi privilegi, da cui d'altronde rimarrà inevitabilmente esclusa senza confronto la massima parte dei cittadini, per i quali tutti l'accesso agli Istituti d'arte costituisce sostanzialmente un diritto, nel tempo stesso che promuoverne l'esercizio importa grandemente alla coltura nazionale. Io desidererei dunque che ci fossero per tutti condizioni agevoli e tollerabili. Ora, tollerabili non sono quelle che sono state introdotte. Ne fece l'esperienza giorni fa, nella città sua propria, uno dei nostri colleghi, che essendo voluto andarvi a visitare una pubblica galleria, che non è fra le massime nostre, in compagnia della famiglia, dovette sborsare otto lire moltiplicate, non so se per quattro o per cinque.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. È in corso un provvedimento per abbonamenti a favore delle famiglie.

RAJNA. Ringrazio l'onorevole ministro di questa notizia, ma siamo sempre ai palliativi di un malanno. Sicchè a me sembra che lo stato attuale domandi altro rimedio. Io vorrei che la tassa fosse, sta bene, considerevolmente maggiore, per ragion di moneta, in confronto di ciò che era prima; ma che fosse fatta scendere dalle altezze a cui oggi si trova.

Così, passando giorni fa davanti alla galleria fiorentina degli Uffizi, vidi con sorpresa che la tassa d'ingresso è di lire 12. Ora, bisogna notare che la galleria degli Uffizi si apre alle 10 e che quando si arriva ad una certa ora, non potendosi far colazione nell'interno della

Galleria, bisogna bene uscirne, per poi ritornarvi e pagare una nuova tassa d'ingresso. A questo modo la spesa si raddoppia. Nè due visite bastano a un visitatore accurato. E lasciamo pure da parte che una volta dalla Galleria degli Uffizi si passava liberamente a Palazzo Pitti, mentre oggi più non si può, e per visitare Palazzo Pitti bisogna munirsi di un altro o di altri biglietti d'ingresso. Analogamente segue dappertutto. Trovo, ad esempio, che a Pompei, la visita della città importa 35 lire. Scavi vecchi lire 15, scavi nuovi 10, anfiteatro 10, col disturbo di ben tre biglietti. Come non dolersi?

Sono parse all'onorevole ministro risposta esauriente le concessioni molto larghe agli italiani. A me ciò non sembra. È molto meglio, a mio giudizio, che di tante concessioni non ci sia bisogno. Esse d'altronde vengono estese anche agli stranieri, quando, come ora leggo nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre, con ottanta lire chiunque (e nella pratica il provvedimento ha applicazione per gli stranieri soltanto) si acquista il diritto di visitare per 15 giorni tutti i musei, tutte le gallerie, tutti gli scavi e via dicendo. Questo mi pare eccessivo. Questa tassa di 80 lire io non avrei difficoltà a portarla a 200 lire, estendendo la durata del permesso da 15 giorni ad un mese intero.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Per un mese si pagano 125 lire.

RAJNA. Troppo poco. Il permesso dei 15 giorni io lo abolirei addirittura, stimando che abbiano molta ragione di dolersene il ministro delle finanze e il ministro dell'economia nazionale, interessati a trattenere a lungo i forestieri nel nostro Paese. Non stimoliamoli ad affrettare la loro visita, a correre di museo in museo, di galleria in galleria, per cavarsela con 80 lire da tutti gli ingressi. Certi risparmi seducono. Per conseguenza io vorrei modificata la tabella degli abbonamenti. Inoltre badiamo poi bene ad evitare le frodi. Occorre accertarsi bene della identità delle persone a cui si rilascia la concessione, e di quelle che poi presentano la tessera, sicchè non sia dato luogo a sostituzioni fraudolente.

Ma nei rapporti cogli stranieri un altro ordine di considerazioni ha grande importanza. Rispetto a loro soprattutto anche le semplici

apparenze acquistano consistenza. Se noi imponiamo pesi, di cui abbiamo a dolersi o credano di potersi dolere, nei giornali stranieri si leveranno sempre grida anche sproporzionate al fatto, con scredito nostro e danno considerevole. Sicchè sarebbe desiderabile che non si desse agli stranieri neppure il pretesto per lagnanze di questo genere.

Anche un'altra considerazione non è senza valore. Non sono poi così scarsi di numero gli italiani che vanno all'estero, o per lo meno visitano Parigi. Ora, certo è che i musei e le gallerie di Parigi, che, come tutti sanno sono ben numerose, e ricche di opere insigni, sono facilmente visitabili. Questo fa sì che la Francia si acquisti fama di liberalità; da noi, operando diversamente, ci si mette in mala voce e si allontanano ordini numerosi di visitatori.

Per tutti questi motivi io credo che sia desiderabile una temperanza maggiore. Essa gioverebbe del pari alla coltura del nostro stesso paese, al suo buon nome, alla finanza.

Questo ho creduto di dover dire, e per conseguenza non posso dichiararmi pago, non foss'altro per l'ultima inaspettata dichiarazione, che forse presto si crederà opportuno di modificare quello che è stato fatto. Io credo che sarebbe stato meglio non mettersi in condizioni di dover cambiare, anche perchè si potrebbe aver l'aria di cedere a pressioni dal fuori; cosa che a noi non può mai piacere. Ma se io non mi dichiaro pienamente soddisfatto, credo che lo stesso onorevole ministro per il primo non sia molto soddisfatto neppure lui della sua propria risposta.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Sono convinto di quello che ho detto.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei 12 disegni di legge che sono stati approvati nella precedente tornata.

Prego l'onorevole senatore segretario Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori, segretari, a procedere allo scrutinio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Albricci, Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonin, Borea D'Olmo, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Cataldi, Catellani, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cipico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Condarini, Corbino, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Della Torre, Diaz, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Faelli, Fano, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gavassi, Gentile, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualtério, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lagasi, Libertini, Luiggi.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palumbo, Passerini Angelo, Paucucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Porro, Pozzo, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rattone, Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salmoiraghi, San Martino, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sili, Silvestri,

Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Tòrretta, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Mazzoni a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MAZZONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni (N. 631).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo (N. 761).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mazzoni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 992):

Senatori votanti 173

Favorevoli 150

Contrari 23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti di istruzione artistica del Regno (N. 922):

Senatori votanti 173

Favorevoli 155

Contrari 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale da usare al prodotto antiparassitario Zyclon B (N. 912):

Senatori votanti 173

Favorevoli 153

Contrari 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali (N. 901):

Senatori votanti 173

Favorevoli 152

Contrari 21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica (N. 896):

Senatori votanti 173

Favorevoli 151

Contrari 22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento

dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (N. 968):

Senatori votanti 173

Favorevoli 153

Contrari 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano (N. 970):

Senatori votanti 173

Favorevoli 153

Contrari 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi alla Opera nazionale «Dopolavoro» (N. 971):

Senatori votanti 173

Favorevoli 150

Contrari 23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno (N. 1003):

Senatori votanti 173

Favorevoli 150

Contrari 23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società Cooperativa «Unione Militare» in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 1005):

Senatori votanti 173

Favorevoli 150

Contrari 23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925, tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria (N. 841):

Senatori votanti 173

Favorevoli 152

Contrari 21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926 (N. 843):

Senatori votanti 173

Favorevoli 151

Contrari 22

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi » (N. 837-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi ».

Avverto il Senato che l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, ha apportato alcune modificazioni al testo di questo disegno di legge. Prego perciò l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura del testo modificato dall'Ufficio centrale.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'accordo firmato a Parigi fra l'Italia, ed altri Stati, il 25 gennaio 1924, per la creazione di un ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi, *colla sostituzione, nel primo comma dell'art. 2, delle parole:* « ammontare della categoria prima, prevista all'art. 11 » *alle altre:* « ammontare della categoria, previste all'art. 11 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente alcuni atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925 » (N. 844).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925 :

« 1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra ;

« 2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

« 3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, che dà esecuzione ai seguenti atti internazionali, relativi al Trattato di commercio e navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925 :

1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra ;

2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto ;

3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma nello stesso giorno 9 dicembre 1926 per l'esenzione, a titolo di reciprocità, dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre protocolli relativi e al protocollo finale » (N. 877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre protocolli relativi al protocollo finale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo tra l'Italia e l'Austria, firmato in Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonché ai tre protocolli relativi e al protocollo finale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour » (N. 982).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926 fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente la importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhietti, tetterelle e simili » (N. 824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente la importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhietti, tetterelle e simili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente l'importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhietti, tetterelle e simili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso » (N. 975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia » (N. 996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili » (N. 867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico » (N. 933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, nu-

mero 1345, relativo alla istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico, *introducendo dopo l'art. 3 il seguente*

Art. 4.

« L'entrata in vigore del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, modificato dal Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 285, anzichè dal 1° luglio 1926, viene stabilita dal 26 gennaio 1923. »

« Per le inabilità permanenti e pei decessi di cui agli art. 1 e 2 del predetto Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, i quali siansi verificati nel periodo dalla data dell'armistizio a tutto il 25 gennaio 1923, sarà corrisposto dal Ministero dell'aeronautica un indennizzo pari a quello stabilito, a seconda dei gradi, dalla tabella allegata al decreto medesimo, senza alcun aumento in relazione alla durata del servizio di volo prestato ».

L'art. 4 diventa art. 5.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma » (N. 985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura ».

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la Convenzione aggiuntiva stipulata il 24 gennaio 1927, tra il ministro dell'aeronautica e la Società Tran-

sadriatica di Venezia, a complemento e modificazione della convenzione concernente l'impianto e l'esercizio della linea commerciale Venezia-Vienna portante la data 30 luglio 1926, e approvata con Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad Aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia » (N. 897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad Aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie » (N. 934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili » (N. 767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà » (N. 876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da Podestà.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno » (N. 924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10

gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto il disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati » (N. 940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile » (N. 986).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto Orientale di Napoli » (N. 741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto Orientale di Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto Orientale di Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli » (N. 942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna » (N. 835).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1702, contenente norme per la concessione di nuove ferrovie in Sardegna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato » (N. 988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica » (N. 1009).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio de-

creto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile » (N. 674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce » (N. 758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce, con le seguenti modificazioni:

Art. 5.

— Sono commissionari coloro che ricevono direttamente le derrate dai produttori e dagli importatori e ne effettuano immediatamente la vendita a nome proprio, per conto dei produttori e degli importatori stessi.

I comuni formano il ruolo delle persone ammesse ad esercitare la funzione di commissionari, sia nei mercati di produzione che di consumo del pesce.

Per essere iscritti nel ruolo suddetto occorre possedere i seguenti requisiti:

a) età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

b) immunità penale da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziario e notoria moralità da comprovarsi con certificato;

c) notoria correttezza commerciale attestata dal competente Consiglio provinciale dell'economia;

d) dichiarazione di osservare tutte le disposizioni che saranno stabilite dal comune per regolare l'esercizio del mercato del pesce;

e) deposito di una cauzione, il cui ammontare sarà determinato da regolamenti comunali entro i limiti di lire 500 a lire 15,000 quale garanzia per l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera d).

Nel regolamento comunale sarà stabilito altresì l'ammontare massimo della retribuzione che i commissionari avranno diritto a percepire, e che in ogni caso non potrà superare il 5 per cento dell'importo del pesce venduto.

Art. 6.

Per disposizione dei regolamenti comunali, potrà, ove occorra, essere costituita una cassa del mercato per disimpegnare il servizio di tesoreria del mercato stesso ed a tale fine essere imposta sul pesce venduto una tassa non superiore all'1 per cento sui prezzi di vendita.

L'ordinamento ed il funzionamento della cassa saranno disciplinati con apposito regolamento interno. Nel regolamento saranno pure stabilite le norme per un esatto servizio di statistica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

MARCELLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO, *relatore*. L'Ufficio centrale è grato al Governo che si è occupato di questo lato così importante dell'economia nazionale che tanto interessa l'alimentazione dei cittadini.

La pescosità dei nostri mari è assai scarsa e i nostri laghi non sono così numerosi e vasti come in altri paesi. Però assai si può fare ancora.

Se noi portassimo la pescosità dei nostri laghi allo stesso livello della pescosità dei laghi svizzeri la loro produzione di pesce arriverebbe a 50 volte quella attuale.

Io ho preso la parola soltanto per incoraggiare il Governo su questa via e per raccomandargli in modo particolare la severa applicazione delle leggi che mirano ad impedire quegli abusi che hanno tanta parte nella scarsa pescosità dei nostri mari e dei nostri laghi.

Una raccomandazione ancora debbo fare all'onorevole ministro e che si riferisce ad un

piccolo emendamento che l'onorevole ministro già conosce.

L'Ufficio centrale infatti ha proposto di modificare la prima parte dell'art. 4 come segue: «La vendita del pesce sui mercati di cui agli art. 1 e 2 deve essere effettuate mediante asta e pesa pubblica, ed il prezzo deliberato deve essere proclamato ad alta voce solo dal deliberatorio che a ciò verra invitato dall'astatore o dal commissionario»...

Ciò perchè la pesatura, come ora si fa, non sembra fornire sufficienti garanzie, anche perchè molte volte il commissionario è anche grossista.

La pesa pubblica funziona già egregiamente sui mercati di Trieste e di Fiume, e, sembra di prossima attuazione anche su quello di Chioggia.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Io ringrazio l'Ufficio centrale del Senato per il consenso dato al decreto che disciplina i mercati del pesce. Assicuro l'onorevole relatore che questa questione della pescosità dei nostri laghi come di tutti i bacini di acqua dolce è attualmente allo studio, e l'illustre collega delle finanze sa quante pressioni io faccio presso di lui per avere i fondi necessari, però con qualche risultato. Anche questa mattina ho conferito con lui.

VOLPI *ministro delle finanze e tesoro*. E ho dato anche due milioni e mezzo!

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ed ora egli mi annunzia di avermi concesso i due milioni e mezzo richiesti per varie opere che interessano la pesca, il ripopolamento dei nostri laghi e dei nostri bacini di acqua dolce.

Per quel che riguarda la proposta dell'onorevole relatore, io lo pregherei di voler consentirmi di accogliere la sua proposta come raccomandazione. Poichè i mercati del pesce verranno disciplinati da un regolamento ministeriale il quale deve avere l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, io prendo impegno formale di fare introdurre in questo regolamento disposizioni, nel senso che vi sia la garanzia del peso, ecc., cioè che la proposta dell'on. relatore diventi un fatto reale.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1927

Credo che questo sia più opportuno, piuttosto che fare un emendamento, in seguito al quale si dovrebbe portare il disegno di legge un'altra volta davanti la Camera, con una notevole perdita di tempo. Pertanto credo che basterà la mia assicurazione di introdurre le modifiche nei regolamenti che saranno approvati, e credo che questa mia assicurazione possa soddisfare l'on. relatore, che ringrazio.

MARCELLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO, *relatore*. Non ho che a ringraziare l'onorevole ministro, mentre dichiaro che l'Ufficio centrale accetta di convertire la sua proposta in raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presidenza del Vice Presidente MARIOTTI

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Invito il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Albricci, Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bo-

nicelli, Borea D'Olmo, Borromeo, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Casati, Cataldi, Catellani, Cavallero, Cesareo, Ciccotti, Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, Della Torre, De Vito, Diaz, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garroni, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Luiggi.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palummo, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Petitti di Roreto, Pironti, Podésta, Poggi, Porro, Pullè.

Rajna, Rattone, Rava, Resta Pallavicino, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salmoiraghi, Sanjust di Teulada, San Martino, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Viganò, Vitelli, Volpi, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1927

creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi (N. 837):

Senatori votanti	136
Favorevoli	123
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:

1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;

2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo alla interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate (N. 844):

Senatori votanti	136
Favorevoli	126
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre Protocolli relativi e al Protocollo finale (N. 877):

Senatori votanti	136
Favorevoli	126
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà ese-

cuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour (N. 982):

Senatori votanti	136
Favorevoli	125
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente la importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhietti, tetterelle e simili (N. 824):

Senatori votanti	136
Favorevoli	126
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 975):

Senatori votanti	136
Favorevoli	124
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 996):

Senatori votanti	136
Favorevoli	124
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'im-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1927

barco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili (N. 867):

Senatori votanti	136
Favorevoli	122
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico (N. 933):

Senatori votanti	136
Favorevoli	124
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma (N. 985):

Senatori votanti	136
Favorevoli	126
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad Aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia (N. 897):

Senatori votanti	136
Favorevoli	124
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordina-

mento amministrativo contabile per le Colonie (N. 934):

Senatori votanti	136
Favorevoli	124
Contrari	12

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili (N. 767);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà (N. 876);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14 per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno (N. 924);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati (N. 940);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e e modificazioni alla vigente tariffa notarile (N. 986);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio istituto orientale di Napoli (N. 741);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'istituto nazionale del dramma antico (N. 941);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposi-

zioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli (Numero 942);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 settembre 1926, n. 1702 che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna (N. 835);

Conversione in legge del Regio decreto legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 988);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica (Numero 1009);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 674);

Conversione in legge del Regio decreto legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce (N. 758);

Conversione in legge del Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico (N. 893);

Conversione in legge del Regio decreto legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo (N. 929);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 (N. 945);

Conversione in legge del Regio decreto legge 20 marzo 1917, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579 per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale (N. 973);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 981);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia (N. 1007);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 590);

Conversione in legge del Regio decreto legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati (Numero 701);

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali (N. 808);

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli della Amministrazione postale e telegrafica (N. 809);

Conversione in legge del Regio decreto legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (N. 810);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono (N. 811);

Conversione in legge del Regio decreto legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 890);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 892);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati (N. 951);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto legge 7 marzo

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1927

1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (N. 952);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare (N. 953);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente la espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno (N. 998);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (N. 1000);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo (N. 1002);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari (N. 677);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (Numero 831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse (N. 853);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 909);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di cre-

dito per le piccole industrie e l'artigianato (N. 926);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per icambi con l'estero (N. 935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate (N. 936);

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 (N. 957);

Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (Numero 977);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 980);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace (N. 983);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse per i mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano (N. 984);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 991);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (N. 993);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina (N. 1018);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (N. 1021);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1050);

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1077);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 721);

Approvazione della Convenzione sulla eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) N. 966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per

l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (N. 1034);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1035);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (N. 1008);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (N. 846);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (N. 848);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golennali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 (N. 665);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale (N. 654);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati (N. 903);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (N. 1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (N. 1027);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (N. 1020);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti la requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchi delle ruote dei veicoli (N. 1013);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 233, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (N. 1024);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti (N. 621);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie (N. 1047);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (N. 873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (N. 969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti inteso a favorire il risparmio postale (N. 976);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni (N. 978);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi

pubblici di trasporto nelle nuove provincie (N. 987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (N. 754);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (N. 1019);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1^a categoria (N. 931);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori (N. 773);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 (N. 709);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova (N. 740);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova (N. 858);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di lostruzione di un bacino

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1224-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1927

di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno (N. 902);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) (N. 994);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali (N. 781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (Numero 1026).

La seduta è tolta (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.